



16194/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

IRPEG IRES
ACCERTAMENTO
Motivazione
Semplificata

Ud. 10/05/2017 -
CC

R.G.N. 14670/2016
Non 16/194
Rep.

F.N.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14670-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 49,
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA
MONTANARO;

Be

d

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1114/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di

[REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED]
[REDACTED] contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e successioni, per l'anno 1999;

Considerato:

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, l'Agenzia denuncia violazione dell'art. 28 comma 6°, 31 commi 1° e 3°, 34 comma 5° D.Lgs. n. 346/1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la nuova dichiarazione non sarebbe stata effettivamente rettificativa dei valori precedentemente indicati, essendosi limitata a riferire il valore di 4 cespiti immobiliari, già riportati nella precedente dichiarazione, ma privi di tale indicazione;

che, col secondo, la ricorrente assume l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art.

360 n. 5 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe indebitamente omissso di considerare che, da un lato, la nuova dichiarazione non sarebbe stata rettificativa dei valori e che, dall'altro, la perizia costituiva un atto esterno alla dichiarazione integrativa, unico atto tipico per introdurre una correzione del valore dei cespiti;

che, mediante il terzo rilievo, l'Agenzia invoca la violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: l'Ufficio non avrebbe contestato che la seconda dichiarazione era precedente all'avviso di liquidazione, osservando invece come la suddetta dichiarazione non fosse rettificativa della precedente e come a nulla potesse valere la perizia, in assenza dell'atto tipico di rettifica del valore, senza che la CTR prendesse posizione;

che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione degli artt. 2 D.Lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omissso di pronunciare sul motivo di appello proposto dall'Ufficio;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il primo motivo è infondato, giacché, in tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, sicché alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che

concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e
soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un
avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul
regime dell'onere della prova in giudizio (Sez. 5,
n. 2229 del 06/02/2015);

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che il quarto motivo è fondato, giacché, alla doglianza
riguardante l'invocata violazione dell'art. 112 c.p.c., la CTR non
ha dato una risposta: in tal modo è rimasta priva di seguito la
questione sul perché, a fronte di imposte diverse da quelle di
successione (non oggetto di impugnazione), i primi giudici
avessero ritenuto di annullare l'intero avviso di liquidazione;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza
con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione,
affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese
del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo
ed il terzo, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2017

Il Presidente
Dr. Marcello Iacobellis

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

28 GIU. 2017

oggi,

L' CANCELLIERE
Giuseppina Ricci

